



COMUNE DI SALIZZONE
(Provincia di Verona)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 09-04-2014

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE URBANA
VETERINARIA**

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CORRA' MIRKO	P	MANARA RENATO	P
CAMPI ANGELO	P	SIGNORINI MOIRA	P
SCIPIONI FILIPPO	P	SOARDO GABRIELE	P
MARCONCINI MARCO	P	MODENA FEDERICO	A
TOIARI ALBERTO	A	DE MORI RICCARDO	P
CESARO THOMAS	P	PASETTO PAOLA	P
TREGNAGO MONICA	P	CORRA' UMBERTO	P
MIRANDOLA TIZIANO	P	FAGNANI GABRIELE	P
ZUCCOLI GIANLUCA	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor CORRA' MIRKO, Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dott. Alessandro De Pascali, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità tecnica dell'assumenda delibera di APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE URBANA VETERINARIA

esprime parere: Favorevole

Salizzole, 03-04-2014

Il Responsabile del servizio
CACCIOLARI MARCO



UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, interpellato circa la legittimità complessiva, completezza dell'istruttoria e adeguatezza del testo dell'assumenda delibera soprascritta esprime parere Favorevole

Salizzole, 04-04-2014

Il Segretario Comunale
DE PASCALI ALESSANDRO



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE URBANA VETERINARIA

Il Sindaco/Presidente illustra l'argomento e riferisce che il regolamento fa seguito a quello di polizia rurale e contiene le norme che si riferiscono al mantenimento degli animali.

L'Assessore Marconcini illustra l'articolo 1 relativo alle finalità del regolamento. Spiega che il principio è quello di favorire il benessere degli animali e la serena convivenza con gli uomini. Fa notare che il medesimo testo di regolamento è già stato adottato da sette Comuni del Distretto ed è uno strumento utile a facilitare il lavoro della Polizia Locale.

Il Consigliere Corrà U. ritiene che dovrebbe essere portato a conoscenza di tutta la cittadinanza che possiede animali di diverso tipo e che non conosce queste norme.

Il Sindaco/Presidente ricorda che tutto è partito da una segnalazione fatta in un Consiglio Comunale dei ragazzi.

L'Assessore Marconcini ringrazia in particolare l'agente di Polizia Locale Giorgio Righetti per la devozione sul lavoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la competenza sull'oggetto;

Premesso che:

- il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela del patrimonio indisponibile dello stato;
- la Legge n. 157/1992 considera la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello stato e perciò soggetta a tutela nell'interesse di tutta la comunità nazionale;

Dato atto che, in applicazione della citata Legge 157/1992, il Sindaco esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili;

Tenuto conto che lo Stato, in base alla Legge 281/1991, e la Regione Veneto, in base alla L.R. 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;

Ritenuto di adottare il *Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria*, finalizzato a garantire la tutela e il benessere degli animali presenti nel territorio comunale, oltre che a prevenire e sanzionare scorretti comportamenti dei detentori in aree pubbliche;

Visto lo schema di regolamento, predisposto dal Servizio di Polizia Locale, allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione;

Viste e richiamate per intero le seguenti norme in materia:

- Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954;
- Legge n. 281/1991 "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*";

- Legge n. 157/1992 che detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

- L.R. n. 60/1993 “*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*”;

- Legge n. 189/2004 detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

- D.G.R. n. 272/2007, avente ad oggetto “*Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'Igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto - Completamento del recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*” ed in particolare l'allegato A “*Linee guida da applicare al regolamento di igiene urbana veterinaria*”, costituente lo schema per l'elaborazione del presente regolamento comunale;

- Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008 “*Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani*”;

- L.R. Veneto n. 31 in data 10/8/2012 avente ad oggetto: “Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani”;

Dato atto che lo schema di regolamento, ai sensi dell'art. 54 è stato pubblicato sull'albo pretorio on-line, con decorrenza 27/03/2014, ed è stato trasmesso ai Capigruppo Consiliari;

Accertato che sono/non sono pervenuti osservazioni o proposte di modifica in merito nei dieci giorni di pubblicazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 25 del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il ***Regolamento Comunale di Igiene Urbana Veterinaria***, composto di n. 18 articoli, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
- 2) di dare atto che all'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali;
- 3) di dare atto che il regolamento entrerà in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.

L'Assessore Campi, nel comunicare che deve assentarsi, fa riferimento ai chiarimenti richiesti in merito al Consorzio Sviluppo del Basso Veronese, e dichiara che, essendo un dipendente del Consorzio, non può esprimersi su questioni che esulano dalla sua competenza e che gli stessi chiarimenti vanno rivolti al Sindaco, che rappresenta il Comune nell'assemblea dei soci del Consorzio.

Esce l'Assessore Campi. I Consiglieri presenti sono 14.



COMUNE DI SALIZZOLE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA VETERINARIA

Allegato alle delibere CC n. del

SOMMARIO

Titolo I:	Oggetto del regolamento.....	3
Art. 1	Finalità	3
Art. 2	Tutela degli animali	3
Titolo II:	Disposizioni generali.....	3
Art. 3	Maltrattamento animale	3
Art. 4	Cure essenziali.....	3
Art. 5	Animali al guinzaglio	4
Art. 6	Responsabilità del detentore per danni causati dall'animale	4
Art. 7	Responsabilità del detentore nei confronti dei bisogni dell'animale	4
Titolo III:	Ambito di applicazione.....	4
Art. 8	Ambito di applicazione ed esclusioni	4
Titolo IV:	Animali da affezione	4
Art. 9	Cani: prevenzione del randagismo – tutela	4
Art. 10	Cani: disposizioni sulla responsabilità dei detentori e sanzioni.....	5
Art. 11	Gatti: disposizioni sulla responsabilità dei detentori o di chi se ne prende cura e sanzioni.....	8
Art. 12	Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica	8
Art. 13	Animali sinantropi	9
Art. 14	Avvelenamenti e trappole	9
Art. 15	Esposizione e commercializzazione di animali.....	9
Art. 16	Mostre, fiere, esposizioni e circhi	10
Art. 17	Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione.....	11
Art. 18	Allevamenti a carattere familiare.....	11

Titolo I: Oggetto del regolamento

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento detta norme finalizzate a promuovere la salute pubblica, la serenità della convivenza tra l'uomo e alcuni animali domestici, con particolare riferimento ai cani e ai gatti, e a prevenire gli inconvenienti che un non corretto comportamento delle persone che hanno in custodia tali animali potrebbe provocare nelle aree pubbliche e private, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Art. 2 Tutela degli animali

Il medesimo regolamento è finalizzato alla tutela e al benessere degli animali presenti nel territorio comunale.

Titolo II: Disposizioni generali

Art. 3 Maltrattamento animale

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare, maltrattare e/o sottoporre ad eccessivi sforzi e fatiche qualsiasi specie di animale.

Art. 4 Cure essenziali

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere. Deve provvedere alla sua sistemazione e fornire adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria.

Art. 5 *Animali al guinzaglio*

E' vietato condurre animali a guinzaglio, tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 6 *Responsabilità del detentore per danni causati dall'animale*

Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga.

Art. 7 *Responsabilità del detentore nei confronti dei bisogni dell'animale*

Chiunque detenga un animale o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della sua cucciolata.

Titolo III: *Ambito di applicazione*

Art. 8 *Ambito di applicazione ed esclusioni*

Il regolamento si riferisce a tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Sono escluse:

- le attività economiche inerenti all'allevamento di animali da reddito o a esse connesse;
- le attività connesse al prelievo venatorio, alla pesca sportiva o di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
- le attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo IV: *Animali da affezione*

Art. 9 *Cani: prevenzione del randagismo – tutela*

Il Comune, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con l'Azienda ULSS - Area di Sanità Pubblica Veterinaria, promuove

l'applicazione delle normative nazionali (L.14.8.1991 n.281) e regionali (L.R. Veneto 28.12.1993 n.60; D.G.R. Veneto 6.4.2004 n.887) volte a prevenire il randagismo e a tutelare e controllare la popolazione canina e felina, a sviluppare il servizio dell'anagrafe canina.

Art. 10 *Cani: disposizioni sulla responsabilità dei detentori e sanzioni*

raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico gli accompagnatori sono tenuti alla totale asportazione delle eventuali deiezioni solide lasciate dal cane e ad averne al seguito il raccoglitore. Lo stesso sarà costituito possibilmente di materiale plastico impermeabile, idoneo per la totale asportazione delle deiezioni lasciate dal cane; il successivo smaltimento delle stesse dovrà avvenire nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti organici.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 e all'obbligo di asportare le deiezioni solide precipitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di una somma da euro 25, 00 a euro 500,00.

3. Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo, i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

museruole e guinzagli

4. Nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto, i cani devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 m.

5. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio, che non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3, oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola.

6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

7. Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente titolo i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

8. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio e nel rispetto degli obblighi di cui al comma 5, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi.

9. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

10. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per animali al seguito di persone non vedenti o portatori di handicap.

11. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 e 9 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

tutela del patrimonio pubblico

12. E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

13. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 12 del presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

14. E' fatto divieto di tenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessario, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.

15. E' fatto divieto di tenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile), ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

16. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, per un periodo di tempo limitato tale comunque da non creare una situazione rilevabile di stress nell'animale, purché questa sia lunga almeno otto volte la lunghezza dell'animale (calcolata dalla punta del naso all'attaccatura della coda), sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, sia adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e ne consenta il moto fisiologico. In ogni caso, al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

17. I cani devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica, o altro materiale idoneo, o una cancellata, con reticolo/maglie sufficientemente strette da impedire qualsiasi situazione di pericolosità per le persone esterne all'area, aventi una altezza dal fondo di calpestio che, in base alle caratteristiche e dimensioni dell'animale, ne impedisca il superamento.

18. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano dolore e sofferenza nei cani.

19. Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.

In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico, tenendo conto delle sue caratteristiche e dimensioni.

Le dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m ²	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m ² per ciascun cane	oltre 3 cani: m ² per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

20. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti.

21. E' fatto obbligo ai possessori di cani di impedire che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato.

22. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale o convenzionato, imputando le spese di mantenimento al proprietario/detentore dello stesso.

23. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 14-15-16-17-18-19 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

situazioni particolari

24. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti, pubblici esercizi e similari, farmacie, banche, uffici postali, luoghi di culto.

25. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche solo il transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

26. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:

- a) l'aerazione del veicolo;
- b) la somministrazione di acqua e cibo, in caso di viaggi prolungati;
- c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

27. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 24-25-26 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00

Art. 11 *Gatti: disposizioni sulla responsabilità dei detentori o di chi se ne prende cura e sanzioni*

gatti in proprietà

1. Chiunque detenga o custodisca presso la propria abitazione uno più gatti, da considerarsi di proprietà, deve essere dotato di un apposito spazio con cassetta e lettiera assorbente per la raccolta delle deiezioni. Tale lettiera deve essere mantenuta pulita e rinnovata frequentemente, al fine di renderne l'uso abituale e consuetudinario da parte dell'animale. La custodia del gatto non deve, comunque, creare inconvenienti igienico-sanitari al vicinato.

2. Chiunque, in maniera inequivocabile reca disturbi o inconvenienti igienico-sanitari al vicinato omettendo reiteratamente le prescrizioni del sopracitato comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

gatti in colonie feline

3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti in colonie, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

- a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
- b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

Art. 12 *Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica*

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo

quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle normative sanitarie, che disciplinano l'esercizio della caccia della pesca

2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00 euro.

Art. 13 *Animali sinantropi*

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura e, ove necessario, l'eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

Art. 14 *Avvelenamenti e trappole*

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali d'affezione, domestici o selvatici, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, se non eseguite da personale dotato di specifica competenza, devono essere condotte con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo alle altre specie di animali, e comunque nel rispetto delle indicazioni tecniche del prodotto utilizzato.

3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione, dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1-2-3 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni penali.

Art. 15 *Esposizione e commercializzazione di animali*

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress, né turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.

2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza , si devono assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) delle gabbie adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.

4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1-2-3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 16 *Mostre, fiere, esposizioni e circhi*

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria Locale e alla vigilanza del Servizio Veterinario ULSS, della Polizia Locale e di eventuali altri organi competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.

5. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1-2-3-4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 17 *Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione*

1. Ferme le norme specifiche per lo smaltimento delle spoglie degli animali, è consentito il sotterramento degli animali d'affezione deceduti, in terreni di privati, o in aree da individuarsi a tale scopo, qualora si possa escludere qualsiasi pericolo di contagio con malattie infettive o infestive trasmissibili a persone o animali.

Art. 18 *Allevamenti a carattere familiare*

1. Per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...) nelle zone urbane è vietato l'allevamento indiscriminato di animali.

2. In particolare, nelle zone residenziali, l'allevamento a carattere familiare di animali è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito detenere animali a carattere familiare per autoconsumo (avicoli, conigli, altri animali da cortile) su aree private scoperte non edificatorie, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, alle seguenti condizioni:

- a) che si tratti di animali non rumorosi;
- b) che gli animali siano tenuti in un idoneo recinto chiuso;
- c) che il recinto sia situato in un raggio non inferiore a 5 metri dai confini dell'area scoperta di proprietà o di uso legittimo del detentore;
- d) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali che si intende detenere e che le caratteristiche dei manufatti delle strutture di detenzione siano preventivamente valutate;
- e) che i detentori degli animali facciano obbligatoriamente una regolare ed efficace lotta contro le mosche;
- f) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell' Azienda ULSS competente per territorio.

5. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 500,00 euro.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
CORRA' MIRKO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

R.P. n. _____

li, 28/4/14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CESTARO SANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

li, _____
(data della certificazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE PASCALI ALESSANDRO